

Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

SOCIETÀ DELLE NAZIONI

Parte XIII, relativa al Lavoro, del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919 e
del Trattato di St. Germain 10 settembre 1919.

LAVORO

SEZIONE I. — ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

Considerando che la Società delle Nazioni ha per fine di stabilire la pace universale, e una pace siffatta può essere fondata soltanto sulla giustizia sociale:

Considerando che vi sono condizioni di lavoro che implicano per un gran numero di persone ingiustizia, miseria e privazioni, generando tale malcontento da mettere in pericolo la pace e l'armonia del mondo, e che urge prendere provvedimenti per migliorare simili condizioni: come, per esempio, il regolamento delle ore di lavoro, la fissazione della durata massima della giornata e della settimana di lavoro, il reclutamento della mano d'opera, la lotta contro la disoccupazione, la garanzia di un salario sufficiente ad assicurare convenienti condizioni di vita, la protezione dei lavoratori contro le malattie generali o professionali e contro gli infortuni, la protezione dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne, le pensioni di vecchiaia e d'invalidità, la difesa degli interessi dei lavoratori occupati all'estero, il riconoscimento del principio della libertà di associazione sindacale, l'organizzazione dell'insegnamento professionale e tecnico, e altri provvedimenti analoghi;

Considerando che la mancata adozione, da parte di uno Stato qualsiasi, di un regime di lavoro veramente umano ostacola gli sforzi degli altri, che desiderano migliorare la sorte dei lavoratori nei propri paesi:

Le Alte Parti contraenti, mosse da sentimenti di giustizia e di umanità, e dal desiderio di assicurare una pace mondiale durevole, hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I. — *Organizzazione.*

Art. 387. — È istituita un'organizzazione permanente, per promuovere l'attuazione del programma esposto nel preambolo.

I Membri fondatori della Società delle Nazioni saranno Membri fondatori della predetta organizzazione e la qualità di Membro della Società

NOTA — La numerazione degli articoli è quella del trattato di Versailles: nel trattato di St. Germain gli stessi articoli sono indicati coi nn. 332-372.

delle Nazioni implacherà, da ora in poi, quella di Membro della organizzazione permanente.

Art. 388. — L'organizzazione permanente comprenderà:

1° una « Conferenza generale » di rappresentanti dei Membri della organizzazione;

2° un « Ufficio Internazionale del lavoro », sotto la direzione del Consiglio d'amministrazione indicato all'articolo 393.

Art. 389. — La Conferenza generale si riunirà ogni volta che sia necessario e almeno una volta l'anno. Sarà composta di quattro rappresentanti per ciascuno dei Membri della organizzazione: due saranno delegati del Governo e gli altri due rappresenteranno, rispettivamente, i padroni e i lavoratori che appartengono a ciascuno dei Membri.

Ogni delegato potrà essere accompagnato da consiglieri tecnici, in numero non maggiore di due per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno della sessione. Quando devono essere esaminate questioni che interessano specialmente le donne, almeno uno dei consiglieri tecnici dovrà essere una donna.

I Membri si impegnano a designare i delegati e i consiglieri tecnici non governativi d'accordo con le organizzazioni professionali più rappresentative, se ve ne sono, sia dei padroni, sia dei lavoratori del rispettivo paese.

I consiglieri tecnici potranno prendere la parola soltanto a richiesta del delegato al quale sono aggiunti e con la speciale autorizzazione del presidente della Conferenza; non potranno prendere parte alle votazioni.

Un delegato, rivolgendosi per iscritto al presidente, può designare come suo supplente uno dei suoi consiglieri tecnici e questi potrà prendere parte, in tale qualità, alle discussioni ed alle votazioni.

I nomi dei delegati e dei loro consiglieri tecnici saranno comunicati all'Ufficio Internazionale del lavoro a cura del Governo di ciascuno dei Membri dell'organizzazione permanente.

Le credenziali dei delegati e dei loro consiglieri tecnici saranno soggette a verifica da parte della Conferenza, che potrà, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, rifiutare di ammettere quel delegato o consiglieri tecnici che riterrà non designati conformemente al presente articolo.

Art. 390. — Ogni delegato avrà diritto di votare individualmente su tutte le questioni sottoposte alle deliberazioni della Conferenza.

Qualora uno dei Membri non avesse designato uno dei delegati non governativi a cui ha diritto, l'altro delegato non governativo avrà facoltà di prendere parte alle discussioni della Conferenza, ma non di votare.

Qualora la Conferenza, in virtù dei poteri ad essa attribuiti dall'articolo 289, rifiutasse di ammettere un delegato di uno dei Membri, si applicheranno le disposizioni del presente articolo come se quel delegato non fosse stato designato.

Art. 391. Le sessioni della Conferenza saranno tenute presso la sede della Società delle Nazioni o in qualsiasi altro luogo stabilito dalla Conferenza in una precedente sessione, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.

Art. 392. — L'Ufficio internazionale del lavoro sarà stabilito presso la sede della Società delle Nazioni e farà parte del complesso delle istituzioni della Società.

Art. 393. — L'Ufficio internazionale del lavoro sarà sotto la direzione di un Consiglio d'amministrazione composto di ventiquattro persone designate secondo le disposizioni seguenti.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro sarà composto di:

dodici persone rappresentanti i Governi;

sei persone elette dai delegati alla Conferenza che rappresentano i padroni;

sei persone elette dai delegati alla Conferenza che rappresentano i lavoratori.

Delle dodici persone rappresentanti i Governi, otto saranno nominate dai Membri che hanno maggiore importanza industriale e quattro dai Membri designati a questo fine dai delegati governativi alla Conferenza, esclusi i delegati degli otto Membri predetti.

Le eventuali contestazioni circa la determinazione dei Membri che hanno maggiore importanza industriale saranno risolte dal Consiglio della Società delle Nazioni.

Il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione durerà tre anni. Il Consiglio, salvo l'approvazione della Conferenza, avrà facoltà di provvedere ai seggi vacanti e di risolvere le altre questioni della stessa specie.

Il Consiglio d'amministrazione eleggerà periodicamente un presidente fra i propri membri e stabilirà il proprio regolamento e la data delle proprie riunioni. Ogni volta che almeno dieci membri del Consiglio presentino apposita domanda scritta, dovrà essere tenuta una sessione speciale.

Art. 394. — A capo dell'Ufficio internazionale del lavoro sarà posto un direttore, designato dal Consiglio d'amministrazione, dal quale riceverà le istruzioni e di fronte al quale sarà responsabile del buon andamento dell'Ufficio e della esecuzione di tutti gli altri compiti che potranno essergli affidati.

Il direttore o il suo supplente assisteranno a tutte le sedute del Consiglio.

Art. 395. — Il personale dell'Ufficio internazionale del lavoro sarà nominato dal direttore, che dovrà, per quanto lo consente il miglior rendimento del lavoro d'ufficio, scegliere persone di cittadinanza diversa. Un certo numero di esse dovrà esser composto di donne.

Art. 396. — I compiti dell'Ufficio internazionale del lavoro comprenderanno la raccolta e la distribuzione di ogni informazione relativa alla disciplina internazionale delle condizioni dei lavoratori e del regime del lavoro, e in specie lo studio delle questioni da sottoporre alla Conferenza per la conclusione di convenzioni internazionali e l'esecuzione di inchieste speciali disposte dalla Conferenza.

L'Ufficio preparerà l'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza.

Adempirà, secondo le disposizioni di questa parte del presente trattato, gli obblighi che gli incombono in relazione a qualsiasi divergenza internazionale.

Redigerà e pubblicherà in francese, in inglese e in qualsiasi altra lingua che il Consiglio di amministrazione riterrà opportuno, un bollettino dedicato allo studio delle questioni d'interesse internazionale relative all'industria e al lavoro.

Avrà, in generale, oltre le funzioni indicate dal presente articolo, quelle altre facoltà e quegli altri obblighi che la Conferenza stimerà opportuno di assegnargli.

Art. 397. — I dicasteri di ciascun Membro che si occupano di questioni operaie potranno comunicare col direttore per mezzo del rappresentante del proprio Governo nel Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, o, in mancanza di questo rappresentante, per mezzo di un altro funzionario competente, designato a questo fine dal Governo.

Art. 398. — L'Ufficio internazionale del lavoro potrà chiedere l'assistenza del segretariato generale della Società delle Nazioni in ogni questione in cui tale assistenza potrà essere prestata.

Art. 399. — Ciascuno dei Membri sosterrà le spese di viaggio e di soggiorno dei propri delegati e consiglieri tecnici e dei propri rappresentanti che partecipano, secondo i casi, alle sessioni della Conferenza o del Consiglio d'amministrazione.

Le somme occorrenti per tutte le altre spese dell'Ufficio internazionale del lavoro, delle sessioni della Conferenza e del Consiglio d'amministrazione, saranno versate al direttore dal segretario generale della Società delle Nazioni sul bilancio generale della Società.

Il direttore sarà responsabile, di fronte al segretario generale della Società delle Nazioni, dell'impiego di tutti i fondi a lui versati in conformità delle disposizioni del presente articolo.

CAPITOLO II. — *Funzionamento.*

Art. 400. — Il Consiglio d'amministrazione stabilirà l'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza dopo aver esaminato tutte le proposte fatte a questo fine dal Governo di uno dei Membri o da qualsiasi organizzazione indicata all'articolo 389.

Art. 401. — Il direttore eserciterà le funzioni di segretario della Conferenza e dovrà far pervenire l'ordine del giorno di ogni sessione, quattro mesi prima dell'apertura, a ciascuno dei Membri e, per mezzo di essi, ai delegati non governativi, quando siano stati designati.

Art. 402. — Qualunque Governo dei Membri avrà il diritto di opporsi all'inserzione all'ordine del giorno di uno o più degli argomenti proposti. I motivi di tale opposizione dovranno essere esposti in una memoria esplicativa indirizzata al direttore, il quale dovrà darne comunicazione ai Membri della organizzazione permanente.

Gli argomenti ai quali sarà stata fatta opposizione rimarranno tuttavia iscritti all'ordine del giorno se la Conferenza decide in tal senso a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.

Se la Conferenza decide, salvo quanto è prescritto nel comma precedente, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, che una questione debba essere esaminata, la detta questione sarà inclusa nell'ordine del giorno della sessione seguente.

Art. 403. — La Conferenza determinerà la propria procedura; eleggerà il presidente e potrà nominare Commissioni incaricate di studiare e riferire su qualsiasi soggetto.

La semplice maggioranza dei voti espressi dai delegati presenti deciderà in tutti i casi in cui non sia disposto altrimenti in modo esplicito da questa parte del presente trattato.

Nessuna votazione è valida se il numero dei voti espressi è inferiore alla metà del numero dei delegati presenti alla sessione.

Art. 404. — La Conferenza potrà aggiungere alle Commissioni da essa istituite consiglieri tecnici che avranno voto consultivo, ma non deliberativo.

Art. 405. — Se la Conferenza approva proposte relative a un argomento iscritto all'ordine del giorno, essa dovrà stabilire se tali proposte debbano assumere la forma: *a)* di una «raccomandazione» da sottoporre all'esame dei Membri, perchè sia attuata sotto forma di legge nazionale o altrimenti; *b)* di un progetto di convenzione internazionale da ratificarsi dai Membri.

In entrambi i casi, affinchè una raccomandazione o un progetto di convenzione siano approvati dalla Conferenza nella votazione finale, è necessaria la maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.

Nel formulare qualsiasi raccomandazione o progetto di convenzione di applicazione generale, la Conferenza dovrà tener conto delle speciali condizioni determinate in alcuni paesi dal clima, dall'incompleto sviluppo dell'organizzazione industriale e da altre circostanze particolari, e suggerire tutte quelle modificazioni che potranno essere ritenute necessarie per rispondere alle condizioni proprie di tali paesi.

Una copia della raccomandazione o del progetto di convenzione sarà firmata dal presidente della Conferenza e dal direttore, e sarà depositata presso il segretario generale della Società delle Nazioni. Questi rimetterà copia conforme della raccomandazione o del progetto a ciascuno dei Membri.

Ciascuno dei Membri si impegna a sottoporre, entro un anno dalla chiusura della sessione della Conferenza, — e qualora per circostanze eccezionali fosse impossibile di provvedere entro un anno, appena sarà possibile, ma non oltre 18 mesi dalla chiusura della sessione della Conferenza, — la raccomandazione o il progetto di convenzione all'autorità o alle autorità competenti in materia, perchè sia convertita in legge o perchè siano adottati provvedimenti d'altro genere.

Se si tratta di una raccomandazione, i Membri informeranno il segretario generale delle disposizioni prese.

Se si tratta di un progetto di convenzione, il Membro che avrà ottenuto il consenso dell'autorità o delle autorità competenti, comunicherà la propria ratifica formale della convenzione al segretario generale e prenderà i provvedimenti necessari per dare effetto alle disposizioni di essa.

Se una raccomandazione non è seguita da un atto legislativo o da altri provvedimenti idonei ad attuarla, o se un progetto di convenzione non ottiene l'assenso delle autorità competenti, il Membro non sarà sottoposto ad altri obblighi.

Quando si tratti di uno Stato federale, in cui la facoltà di aderire ad una convenzione su argomenti relativi al lavoro sia soggetta a qualche limitazione, il Governo dello Stato avrà il diritto di considerare un pro-

getto di convenzione al quale tali limitazioni siano applicabili come una semplice raccomandazione, e in tal caso saranno applicate quelle disposizioni del presente articolo che riguardano le raccomandazioni.

Questo articolo sarà interpretato in conformità del principio seguente:

In nessun caso potrà essere chiesto ad alcuno dei Membri, in dipendenza della adozione, da parte della Conferenza, di una raccomandazione o di un progetto di convenzione, di ridurre la protezione accordata dalla sua legislazione vigente ai lavoratori di cui si tratta.

Art. 406. — Ogni convenzione così ratificata sarà registrata dal segretario generale della Società delle Nazioni, ma impegnerà soltanto gli Stati che l'hanno ratificata.

Art. 407. — Ogni progetto che nello scrutinio finale sul suo complesso non raccoglierà la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, potrà formare oggetto di una convenzione speciale fra quei Membri dell'organizzazione permanente che lo desiderino.

Ogni convenzione speciale di questa specie dovrà esser comunicata dai Governi degli Stati interessati al segretario generale della Società delle Nazioni, che la farà registrare.

Art. 408. — Ciascuno dei Membri si impegna a presentare all'Ufficio internazionale del lavoro un rapporto annuale sui provvedimenti da esso presi allo scopo di porre in esecuzione le convenzioni alle quali ha aderito. Questi rapporti saranno redatti nella forma indicata dal Consiglio d'amministrazione e dovranno contenere i chiarimenti chiesti da quest'ultimo. Il direttore ne preparerà un riassunto prima della successiva sessione.

Art. 409. — Ogni reclamo diretto all'Ufficio internazionale del lavoro da un'organizzazione professionale, operaia o padronale, contro uno dei Membri, perchè non abbia assicurato in modo soddisfacente l'esecuzione di una convenzione a cui ha aderito, potrà esser trasmesso dal Consiglio di amministrazione allo Stato posto in causa, il quale potrà essere invitato a fare le dichiarazioni che riterrà opportune al riguardo.

Art. 410. — Se, entro un conveniente termine, lo Stato posto in causa non presenta alcuna dichiarazione, o se la dichiarazione non sembra soddisfacente al Consiglio d'amministrazione, quest'ultimo avrà il diritto di rendere pubblico il reclamo ricevuto e, se è stata fatta, la risposta inviata.

Art. 411. — Ciascun Membro potrà presentare un reclamo all'Ufficio internazionale del lavoro contro un altro Membro che, a parer suo, non assicuri in modo soddisfacente l'esecuzione di una convenzione da entrambi ratificata a norma degli articoli precedenti.

Il Consiglio d'amministrazione, se lo stima opportuno, prima di riferire la questione a una Commissione di inchiesta secondo la procedura seguente, potrà mettersi in rapporto con il Governo interessato, nel modo indicato all'articolo 409.

Se il Consiglio d'amministrazione non ritiene necessario comunicare il reclamo al Governo posto in causa, o se, dopo la comunicazione, non è pervenuta una risposta soddisfacente entro un termine adeguato, il Consiglio potrà chiedere la nomina di una Commissione d'inchiesta, per esaminare la questione e riferire al riguardo.

La stessa procedura potrà essere iniziata dal Consiglio, sia d'ufficio, sia in seguito al reclamo di uno dei delegati alla Conferenza.

Quando una vertenza sorta in applicazione dell'articolo 410 e del presente articolo sarà portata davanti al Consiglio, il Governo chiamato in causa, se non ha già un rappresentante in seno al Consiglio, avrà il diritto di designare un delegato per prendere parte alle sue deliberazioni relative alla detta vertenza. La data in cui le discussioni devono aver luogo sarà notificata in tempo utile al Governo messo in causa.

Art. 412. — La Commissione d'inchiesta sarà costituita nel modo seguente:

Ciascuno dei Membri si impegna a designare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, tre persone competenti in materie industriali di cui la prima rappresentante i padroni, la seconda i lavoratori e la terza indipendente dagli uni e dagli altri. I membri della Commissione d'inchiesta saranno scelti sull'elenco comprendente le tre categorie di persone così designate.

Il Consiglio d'amministrazione avrà il diritto di verificare le credenziali di dette persone e di rifiutare, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai rappresentanti presenti, l'accettazione della nomina di quelle che non soddisfacessero alle condizioni del presente articolo.

A richiesta del Consiglio d'amministrazione, il segretario generale della Società delle Nazioni designerà tre persone, scelte rispettivamente in ognuna delle tre categorie dell'elenco, per costituire la Commissione d'inchiesta e designerà una di esse come presidente della Commissione. Nessuna delle tre persone così designate potrà appartenere ad uno degli Stati direttamente interessati nel reclamo.

Art. 413. — Quando un reclamo fosse rinviato, in virtù dell'art. 411 davanti a una Commissione d'inchiesta, ciascuno dei Membri, sia o non sia direttamente interessato nel medesimo, s'impegnerà a mettere a disposizione della Commissione tutte le informazioni in suo possesso circa l'oggetto del reclamo.

Art. 414. — La Commissione d'inchiesta, dopo un esame completo del reclamo, redigerà un rapporto contenente le sue constatazioni su tutte le circostanze di fatto che permettono di precisare la portata della contestazione e le proposte che crederà di dover formulare circa i provvedimenti da prendere, per dare soddisfazione al Governo reclamante, e circa i termini in cui questi provvedimenti dovranno essere presi.

Il rapporto indicherà altresì, occorrendo, le sanzioni di ordine economico che la Commissione giudicherà opportune contro il Governo posto in causa e di cui le sembrasse giustificata l'applicazione da parte degli altri Governi.

Art. 415. — Il Segretariato generale della Società delle Nazioni comunicherà il rapporto della Commissione d'inchiesta a ciascuno dei Governi interessati nella controversia e ne assicurerà la pubblicazione.

Ciascuno dei Governi interessati dovrà comunicare al segretario della Società delle Nazioni, nel termine di un mese, se accetta o no le proposte contenute nel rapporto della Commissione e, in caso negativo, se desidera sottoporre la controversia alla Corte permanente di giustizia internazionale della Società delle Nazioni.

Art. 416. — Qualora uno dei Membri non prendesse i provvedimenti indicati nell'articolo 405 relativamente a una proposta o a un progetto di

convenzione, qualunque altro Membro avrà il diritto di deferire la vertenza alla Corte permanente di giustizia internazionale.

Art. 417. — La decisione della Corte permanente di giustizia internazionale, relativamente a un reclamo o a una vertenza sottoposta in conformità degli articoli 415 e 416, non sarà soggetta ad appello.

Art. 418. — Le conclusioni o le proposte eventuali della Commissione d'inchiesta potranno essere confermate, modificate o annullate dalla Corte permanente di giustizia internazionale, che dovrà indicare, occorrendo, le sanzioni di ordine economico che riterrà opportune, contro un Governo inadempiente, e di cui stimasse giustificata l'applicazione da parte degli altri Governi.

Art. 419. — Se uno dei Membri non si conforma, nel termine prescritto, alle proposte eventualmente contenute, sia nel rapporto della Commissione d'inchiesta, sia nella decisione della Corte permanente di giustizia internazionale, qualunque altro Membro potrà applicare al medesimo le sanzioni di ordine economico che il rapporto della Commissione o la decisione della Corte avranno dichiarato applicabili in tal caso.

Art. 420. — Il Governo inadempiente può in qualunque tempo informare il Consiglio d'amministrazione di aver preso i provvedimenti necessari per conformarsi, sia alle proposte della Commissione d'inchiesta, sia a quelle contenute nella decisione della Corte permanente di giustizia internazionale, e può chiedere al Consiglio di far costituire, a cura del segretario generale della Società delle Nazioni, una Commissione d'inchiesta per verificare le sue asserzioni. In questo caso saranno applicate le disposizioni degli articoli 412, 413, 414, 415, 417, 418, e se il rapporto della Commissione d'inchiesta o la decisione della Corte permanente di giustizia internazionale fossero favorevoli al Governo inadempiente, gli altri Governi dovranno subito revocare i provvedimenti di ordine economico presi contro di esso.

CAPITOLO III. — *Disposizioni generali.*

Art. 421. — I Membri si impegnano ad applicare le convenzioni a cui avranno aderito, in conformità delle disposizioni di questa parte del presente trattato, a quelle loro colonie e a quei loro protettorati o possedimenti che non abbiano un Governo pienamente autonomo, con le seguenti riserve:

1° che la convenzione non sia resa inapplicabile dalle condizioni locali;

2° che sia possibile introdurre le modificazioni necessarie per adattarla alle condizioni locali.

Ciascuno dei Membri dovrà notificare all'Ufficio internazionale del lavoro la decisione che si propone di prendere riguardo a ciascuna delle sue colonie, protettorati e possedimenti che non abbiano un Governo pienamente autonomo.

Art. 422. — Gli emendamenti a questa parte del presente trattato, approvati dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei voti emessi dai delegati presenti, diverranno esecutivi quando saranno ratificati dagli Stati i cui rappresentanti formano il Consiglio esecutivo della Società delle Nazioni e dai tre quarti dei Membri della Società.

Art. 423. — Tutte le questioni e le controversie relative all'interpretazione di questa parte del presente trattato e delle convenzioni successive, concluse dai Membri in dipendenza della medesima, saranno sottoposte all'esame della Corte permanente di giustizia internazionale.

CAPITOLO IV. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 424. — La prima sessione della Conferenza si terrà nel mese di ottobre del 1919. Il luogo e l'ordine del giorno della sessione sono indicati nell'allegato.

Alla convocazione ed all'ordinamento di questa prima sessione provvederà il Governo designato a tal uopo nell'allegato medesimo. Il Governo sarà coadiuvato, per quanto riguarda la preparazione dei documenti da sottoporre alla Conferenza, da un Comitato internazionale i cui componenti saranno designati nell'allegato predetto.

Le spese di questa prima sessione e delle sessioni successive, fino al momento in cui i crediti necessari avranno potuto essere iscritti nel bilancio della Società delle Nazioni, ad eccezione delle spese dei delegati e dei consiglieri tecnici, saranno ripartite fra i Membri nelle proporzioni stabilite per l'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale.

Art. 425. — Finchè la Società delle Nazioni non sarà costituita, qualsiasi comunicazione che in virtù degli articoli precedenti dovesse essere indirizzata al segretario generale della Società sarà trattenuta dal direttore dell'Ufficio internazionale del lavoro che la trasmetterà al segretario generale.

Art. 426. — Finchè non sia costituita la Corte permanente di giustizia internazionale, le controversie che dovrebbero esserle sottoposte in virtù di questa parte del presente trattato saranno deferite a un tribunale composto di tre persone designate dal Consiglio della Società delle Nazioni.

ALLEGATO.

La Conferenza si riunirà a Washington.

Il Governo degli Stati Uniti d'America sarà pregato di convocarla.

Il Comitato internazionale di organizzazione si comporrà di sette persone, designate rispettivamente dai Governi degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Francia, dell'Italia, del Giappone, del Belgio e della Svizzera. Il Comitato potrà, se lo ritiene necessario, invitare altri Membri a farsi rappresentare nel proprio seno.

L'ordine del giorno sarà il seguente.

1°. Applicazione del principio della giornata di otto ore o della settimana di 48 ore.
2°. Questioni relative ai modi di prevenire la disoccupazione e di rimediare alle sue conseguenze.

3°. Impiego delle donne:

- a) prima o dopo il parto (compresa la questione dell'indennità di maternità);
- b) durante la notte;
- c) nei lavori insalubri.

4°. Impiego dei fanciulli:

- a) età di ammissione al lavoro;
- b) lavori notturni;
- c) lavori insalubri.

5°. Estensione ed applicazione delle convenzioni internazionali approvate a Berna nel 1906 circa il divieto del lavoro notturno per le donne impiegate nell'industria e la proibizione dell'uso del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi.

SEZIONE II. — PRINCIPI GENERALI.

Art. 427. — Le Alte Parti contraenti, riconoscendo che il benessere fisico, morale e intellettuale dei lavoratori salariati è di una importanza essenziale dal punto di vista internazionale, hanno istituito, per raggiungere questo alto fine, l'organo permanente previsto nella Sezione I e connesso a quello della Società delle Nazioni.

Esse riconoscono che le differenze di clima, di usi e costumi, di opportunità economiche e di tradizioni industriali, rendono difficile stabilire immediatamente l'uniformità assoluta delle condizioni di lavoro. Ma, convinte come sono che il lavoro non deve essere considerato semplicemente come un articolo di commercio, esse stimano che esistono metodi e principi, per il regolamento delle condizioni del lavoro, che tutte le collettività industriali dovrebbero procurare di attuare, in quanto lo permettono le loro circostanze speciali.

Fra questi metodi e principi, quelli che seguono sembrano alle Alte Parti contraenti di importanza particolare ed urgente:

1° il principio direttivo suddetto, che il lavoro non dev'essere considerato semplicemente come una mercanzia o come un articolo di commercio;

2° il diritto di associazione per fini non contrari alle leggi, per i salariati come per i padroni;

3° il pagamento ai lavoratori di un salario che assicuri loro un conveniente tenor di vita, come si intende nel tempo e nel paese in cui vivono;

4° l'adozione della giornata di lavoro di 8 ore, o della settimana di 48 ore, come fine da raggiungere dovunque non è stato ancora attuato;

5° l'adozione di un periodo di riposo settimanale di 24 ore al minimo, che dovrebbe comprendere la domenica, semprechè sia possibile;

6° la soppressione del lavoro dei fanciulli e l'obbligo di stabilire, per il lavoro degli adolescenti dei due sessi, le limitazioni necessarie a permetter loro di continuare la propria educazione e di assicurare il proprio sviluppo fisico;

7° il principio del salario eguale, senza distinzione di sesso, per lavoro di pari valore;

8° le norme stabilite in ciascun paese relativamente alle condizioni del lavoro dovranno assicurare un equo trattamento economico a tutti i lavoratori che legalmente vi risiedono;

9° ogni Stato dovrà organizzare un servizio d'ispezione, del quale faranno parte donne, per assicurare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione dei lavoratori.

Senza affermare che questi principi e questi metodi siano completi e definitivi, le Alte Parti contraenti stimano che essi siano atti a dirigere la politica della Società delle Nazioni e che produrranno dei benefici permanenti ai salariati dell'universo, a condizione che siano adottati dalle collettività industriali che appartengono alla Società delle Nazioni, e che siano fatti rispettare in pratica da un corpo di ispettori adeguato.

FRANCIA

Legge 9 marzo 1920 che modifica la legge 25 febbraio 1914 sulla cassa autonoma di pensioni degli operai minatori e in particolare aumenta fino a fr. 1500 la pensione degli operai minatori ed a fr. 750 quella delle vedove. (J. O. 10 marzo 1920).

Art. 1. — Il Consiglio di amministrazione della cassa autonoma per le pensioni degli operai minatori preleverà, sul fondo speciale previsto dall'art. 10 della legge 25 febbraio 1914, l'assegno complementare concesso in applicazione dell'art. 1 della legge 29 marzo 1919:

1° Agli operai ed impiegati delle miniere, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 6 della legge 25 febbraio 1914;

2° Alle vedove degli operai ed impiegati sopradetti, che abbiano almeno 50 anni di età, ed aventi diritto, in forza della legislazione vigente, ai benefici d'un assegno vitalizio della cassa autonoma.

L'assegno complementare sopradetto sarà portato a 860 fr. per gli operai o impiegati e a 430 fr. per le loro vedove, in modo da portare la pensione totale a un *minimum* di 1500 fr. per i primi, e di 750 fr. per le seconde.

Art. 2. — Il secondo paragrafo dell'art. 10 della legge 25 febbraio 1914 è modificato come segue:

«Tale fondo speciale è destinato:

«5° A dare agli operai già minatori che al 1° settembre 1914 avevano almeno 55 anni di età e trenta anni di lavoro salariato, di cui quindici nelle miniere, un assegno destinato a completare la loro pensione o il loro assegno in misura di 12 fr. per anno di lavoro nella miniera. A tale assegno sarà aggiunto il supplemento di 120 franchi previsti dalla legge 29 marzo 1919».

Art. 3. — Il Consiglio di amministrazione concederà nei limiti di massima stabiliti dall'art. 1, un assegno alle vedove di età di 55 anni degli operai o impiegati morti prima di compiere i 55 anni, che però contino, nelle condizioni stabilite dall'art. 6 della legge 25 febbraio 1914, almeno trenta anni di lavoro salariato nelle miniere francesi.

Art. 4. — Il consiglio di amministrazione concederà, nei limiti di massima stabiliti dall'art. 1, un assegno complementare agli operai e impiegati che abbiano raggiunto i cinquantacinque anni d'età dopo il primo settembre 1914 e che contino almeno 30 anni di lavoro salariato, dei quali 15 anni nelle miniere francesi, rappresentanti almeno 3,960 giornate di lavoro.

La tariffa sulla quale è calcolato tale assegno deve essere stabilita in modo che l'annualità dell'assegno sia progressivamente superiore dopo i 15 anni di lavoro alla miniera. Il minimo dell'assegno sarà di 300 fr. per 15 anni di servizio.

Art. 5. — Le vedove degli operai di cui agli art. 2 e 4 della presente legge, quando avranno raggiunta l'età di cinquantacinque anni, avranno diritto alla metà dell'assegno del quale godevano i loro mariti in virtù dei suddetti articoli nelle condizioni stabilite dai paragrafi 3 e 4 dell'art. 10 della legge 25 febbraio 1914.

Art. 6. — Il consiglio di amministrazione fisserà la data di entrata in vigore di ciascuna delle disposizioni della presente legge. In ogni caso, tale data non potrà essere posteriore al 1° marzo 1920.

Art. 7. — Le disposizioni della presente legge non potranno, in nessun caso, diminuire le pensioni di cui godono fino ad oggi gli operai minatori, a qualunque titolo, sia in virtù della legge, sia in conformità delle convenzioni previste dall'art. 11 della legge 25 febbraio 1914.

Art. 8. — Sono assimilati ai delegati minatori, per gli obblighi ed i vantaggi della legge 25 febbraio 1914, gli operai che abbiano lavorato almeno durante dieci anni in una impresa sottoposta alla legge e che non abbiano cessato di lavorarvi che per compiere la funzione di amministratore di sindacato o di unione di sindacati regolarmente costituiti.

I versamenti che incombono agli impresari, in virtù di detta legge, devono essere effettuati dai sindacati o unioni di sindacati, di cui tali operai sono gli amministratori.

Art. 9. — L'art. 11 della legge 25 febbraio 1914 è abrogato a datare dal 1° aprile 1920.

Art. 10. — Per far fronte alle spese derivanti dalla applicazione della presente legge, il Consiglio di amministrazione è autorizzato, in deroga agli articoli 4 e 10 della legge 25 febbraio 1914, modificata dalla legge 20 marzo 1919, e durante il periodo dal 1920 a tutto il 1926 incluso, a fissare ogni anno la ripartizione dell'insieme dei versamenti destinati sia alla costituzione delle pensioni che alla formazione del fondo speciale.

Tuttavia il tasso del versamento destinato alla costituzione delle pensioni non potrà essere ridotto al disotto del 3 per cento durante il periodo predetto e ritornerà uguale al 4 per cento al termine del 1926, al più tardi.

L'assegno complementare previsto dall'art. 4 non potrà essere erogato se non a misura della eccedenza di risorse che il fondo speciale presenterà, dopo aver soddisfatto alle spese che gravano su di esso, in virtù della legge 25 febbraio 1914, della legge 29 marzo 1919, e degli articoli 1, 2, e 3 della presente legge.

In caso di mancanza o d'insufficienza di eccedenza di risorse della cassa autonoma per le pensioni degli operai minatori durante il periodo dal 1920 al 1926, potranno essere fatti dallo Stato a questa

cassa, degli anticipi senza interessi. L'ammontare ed il termine del rimborso di tali anticipi saranno determinati colla legge del bilancio.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a elevare il massimo degli stipendi e dei salari, fino la cui concorrenza gli operai e gli impiegati delle miniere beneficeranno delle disposizioni della legge 25 febbraio 1914.

Art. 11. — Un regolamento di amministrazione pubblica determinerà le condizioni nelle quali gli interessati, potranno ottenere che siano ad essi calcolati gli anni di lavoro salariato, compiuti fuori della miniera.

Legge 12 marzo 1920 sui sindacati professionali. (*J. O.* 14 marzo 1920).

Art. 1. — Gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 25 marzo 1884 relativa alla creazione di sindacati professionali, sono modificati in conformità alle disposizioni seguenti:

« **Art. 4** (paragrafi aggiunti). — Le donne maritate che esercitano una professione o un mestiere possono senza autorizzazione del loro marito aderire ai sindacati professionali e far parte della amministrazione e della direzione degli stessi.

I minori di più di sedici anni possono aderire ai sindacati, salvo opposizione del loro padre, madre o tutore; essi non possono far parte però dell'amministrazione e della direzione.

Le persone che hanno lasciato l'esercizio della loro funzione o della loro professione possono continuare a far parte di un sindacato professionale se esse l'hanno esercitata per almeno un anno.

« **Art. 5.** — I sindacati professionali godranno della personalità civile. Essi hanno il diritto di stare in giudizio e di acquistare senza autorizzazione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, beni mobili e immobili.

Essi possono davanti a qualsiasi giurisdizione esercitare tutti i diritti riservati alla parte civile relativamente a fatti che portano un pregiudizio diretto o indiretto all'interesse collettivo della professione che essi rappresentano.

Essi possono, uniformandosi alle altre disposizioni delle leggi in vigore, costituire fra i loro membri delle casse speciali di mutuo soccorso e di pensioni.

Essi possono inoltre destinare una parte delle loro rendite alla creazione di abitazioni a buon mercato e all'acquisto di terreni per giardini operai, per l'educazione fisica e l'igiene. Essi possono liberamente istituire ed amministrare uffici di informazioni per la offerta e la domanda di lavoro.

Essi possono istituire, amministrare o sovvenzionare istituzioni professionali, come istituzioni professionali di previdenza, laboratori,

campi di esperienze, istituzioni di educazione scientifica, agricola o sociale, corsi e pubblicazioni interessanti la professione. Essi possono sovvenzionare società cooperative di produzione e consumo.

Essi possono, se ne sono autorizzati dai loro statuti e a condizione di non distribuire benefici sia pure sotto forma di ristorni ai loro membri:

1° Acquistare per affittarli, prestarli o ripartirli fra i loro membri tutti gli oggetti necessari all'esercizio delle loro professioni, materie prime, utensili, strumenti, macchine, concimi, sementi, piante, animali e materie alimentari per il bestiame.

2° Prestare la loro mediazione gratuita per la vendita dei prodotti provenienti esclusivamente dal lavoro personale o dall'attività dei sindacati, facilitare questa vendita con mostre, annunci, pubblicazioni, unione di ordinazioni e di spedizioni, senza poterlo fare sotto il loro nome e sotto la loro responsabilità.

Essi possono stipulare contratti o convenzioni con tutti gli altri sindacati, società ed imprese. Ogni contratto o convenzione che riguarda le condizioni collettive di lavoro è stipulato nelle condizioni determinate dalla legge 25 marzo 1919.

I sindacati possono depositare, sottostando alle formalità previste dall'art. 2 della legge 23 giugno 1857, modificata dalla legge 3 maggio 1890, i loro marchi di fabbrica o di commercio. Essi possono, da quel momento, rivendicarne la proprietà esclusiva nelle condizioni della legge suddetta.

Tali marchi di fabbrica o di commercio possono essere apposti su ogni prodotto o merce per certificare le origini e le condizioni di fabbricazione. Se ne possono servire tutti gli individui o imprese che mettono in vendita tali prodotti.

Le pene previste dagli articoli 7 e 11 della legge 23 giugno 1857 contro gli autori di contraffazioni, apposizioni, imitazioni o uso fraudolento dei marchi di fabbrica o di commercio sono applicabili in materia di contraffazioni, apposizioni, imitazioni o uso fraudolento di marchi sindacali. L'art. 463 del codice penale potrà sempre applicarsi.

I sindacati possono essere consultati in tutte le controversie e in tutte le questioni che si connettono alla loro specialità. Negli affari contenziosi i pareri dei sindacati saranno tenuti a disposizione delle parti che potranno prenderne comunicazione e copia. Nulla è innovato alle disposizioni delle leggi speciali che avessero accordato ai sindacati dei diritti non previsti dalla presente legge.

Gli immobili e gli oggetti mobili necessari alle loro riunioni, alle loro biblioteche e ai loro corsi di istruzione professionale sono insequestrabili. Lo stesso sarà dei fondi delle loro casse speciali di mutuo soccorso e di pensioni nei limiti determinati dall'art. 12 della legge 1° aprile 1898 sulle società di mutuo soccorso.

« Art. 6. — I sindacati professionali regolarmente costituiti a norma delle disposizioni della presente legge possono liberamente prendere accordi per lo studio e la difesa dei loro interessi economici, commerciali, industriali ed agricoli. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 sono applicabili alle unioni di sindacati che devono, però far conoscere, nelle condizioni previste al detto art. 4, il nome e la sede sociale dei sindacati che le compongono. Queste unioni godono inoltre di tutti i diritti conferiti dall'art. 5 a sindacati professionali. I loro statuti debbono stabilire le regole secondo le quali i sindacati aderenti all'unione sono rappresentati nel Consiglio di amministrazione e nelle assemblee generali.

« Art. 7. — Ciascun membro di un sindacato professionale può ritirarsi in qualsiasi momento dall'associazione nonostante qualsiasi clausola in contrario, senza pregiudizio del diritto da parte del sindacato di reclamare il contributo relativo ai sei mesi successivi al recesso. Ogni persona che si ritira dal sindacato conserva il diritto di essere membro delle società di mutuo soccorso e di pensioni per la vecchiaia, alle quali ha contribuito con quote e versamento di fondi.

In caso di scioglimento volontario, statutario o giudiziale, i beni dell'associazione sono devoluti conformemente agli statuti o, in difetto di disposizioni statutarie, seguendo le norme dettate dalla assemblea generale. In nessun caso possono essere ripartiti fra i membri aderenti.

Art. 2. — L'art. 8 della legge 21 marzo 1884 è abrogato.

Art. 3. — L'art. 9 della legge 21 marzo 1884 diventa l'art. 8.

Art. 4. — È aggiunto alla legge 21 marzo 1884 un nuovo articolo 9 così concepito:

« Art. 9. — La presente legge è applicata alle professioni liberali. Una legge speciale fissa lo statuto dei funzionari ».

Art. 5. — L'articolo 10 della legge 21 marzo 1884 è redatto come segue:

« Art. 10. — La presente legge è applicata all'Algeria e alle Colonie.

« Tuttavia, i lavoratori stranieri e arruolati sotto il nome di emigranti, non possono far parte dei sindacati ».

Decreto 3 febbraio 1920, che costituisce un Consiglio nazionale della mano d'opera. (J. O. 4 febbraio 1920).

Art. I. — È istituito presso il Ministero del Lavoro un consiglio nazionale della mano d'opera.

Il Consiglio è formato come segue:

10 membri padronali, dei quali 6 designati dalla federazione generale della produzione francese, e 4 dalla confederazione nazionale delle associazioni agricole;

10 membri operai designati dalle organizzazioni centrali operaie, dai quali 4 rappresentanti le organizzazioni agricole;
 2 rappresentanti del Ministro del Lavoro;
 2 rappresentanti del Ministro dell'Agricoltura;
 1 rappresentante del Ministro dell'Interno;
 1 rappresentante del Ministro degli Affari Esteri;
 1 rappresentante del Ministro della Guerra;
 2 rappresentanti del Ministro delle Terre Liberate;
 1 rappresentante del Ministro del Commercio e della Industria;
 1 rappresentante del Ministro della Marina;
 1 rappresentante del Ministro dei Lavori Pubblici e dei Trasporti (1).

Art. 2. — Il consiglio nazionale della mano d'opera è presieduto dal Ministro del Lavoro o, in sua assenza, dal sig. Arturo Fontaine, ispettore generale delle miniere, consigliere di Stato, direttore del Lavoro.

Inoltre i gruppi interessati designeranno dei supplenti ai 10 rappresentanti padronali e ai 10 rappresentanti operai in ragione di 5 per i padroni (di cui 1 agricolo) e 5 per gli operai (di cui 1 agricolo).

Art. 3. — Sono chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio con voto consultivo i rappresentanti degli Uffici pubblici di collocamento e dei servizi di reclutamento e di controllo della mano d'opera straniera, funzionanti presso il Ministero del Lavoro e presso il Ministero dell'Agricoltura.

Art. 4. — Il consiglio nazionale della mano d'opera ha il compito di dare parere al Governo sulle questioni connesse al reclutamento e al collocamento della mano d'opera nazionale e straniera.

Art. 5. — Il Consiglio nazionale della mano d'opera si riunisce su convocazione del Ministro del Lavoro.

Art. 6. — Le persone destinate alla segreteria del Consiglio nazionale della mano d'opera sono nominate con decreto ministeriale.

Decreto 11 Aprile 1920, che introduce in Alsazia e in Lorena le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, della legge 17 aprile 1919, concernente i danni di guerra subiti da stranieri (J. O. 14 aprile 1920).

Art. 1. — Il diritto alla riparazione dei danni di guerra apparterrà in Alsazia e in Lorena agli stranieri ed ai naturalizzati, a cui la qualità di francesi è stata revocata, nelle condizioni determinate dai trattati conclusi o che saranno conclusi tra la Francia e la nazione

(1) Con Decreto 14 aprile 1920 (J. O. 16 aprile 1920) la composizione del Consiglio nazionale della mano d'opera è completata come segue: 4 deputati; 2 senatori; 1 rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; 1 rappresentante del Ministro dell'igiene, dell'assistenza e della previdenza sociale.

a cui appartengono od hanno appartenuto tali stranieri o tali naturalizzati. A titolo puramente conservativo, gli stranieri saranno ammessi a far constatare e valutare i danni di cui hanno sofferto.

Art. 2. — Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Parlamento nel termine di un mese.

C A N A D A

Regolamento 24 dicembre 1919, C. P. 2499, che modifica temporaneamente le disposizioni concernenti la somma di cui gli immigranti devono essere in possesso per entrare nel Canada.

Alle disposizioni, di cui agli articoli 1 e 2 del Regolamento 9 maggio 1910, C. P. 294 (1), concernenti l'ammissione degli immigranti nel Canada, sono sostituite col presente decreto, le seguenti:

« 1° Nessun immigrante artigiano manovale, e operaio qualificato o non, potrà essere autorizzato a sbarcare nel Canada se non possiede in nome proprio, la somma di 250 dollari, oltre l'importo del viaggio fino al luogo di destinazione in Canada ».

« 2° Se un immigrante appartenente alle classi suddette è accompagnato dalla sua famiglia o da alcuni membri di essa il presente regolamento non verrà applicato nei riguardi della famiglia o dei suoi componenti qualora il capo famiglia posseda in nome proprio, oltre l'importo del viaggio della famiglia fino al luogo di destinazione, una somma in argento corrispondente a 125 dollari per ogni membro della famiglia di età dai 18 anni in su, e a 50 dollari per ogni ragazzo che abbia più di 5 anni e meno di 18 ».

Tali disposizioni, entrate in vigore a datare dal 15 gennaio 1920 per gli immigranti non provenienti dagli Stati Uniti, avranno applicazione fino al 31 marzo 1922.

(1) Pubblicato nel *Bollettino della emigrazione*, anno 1912, n. 2, pag. 46.